




STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

INDICAZIONE FLESSIBILE MA SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ SECONDARIE NELLO STATUTO ASSOCIATIVO

Publicato il 14 Settembre 2024 di Sabatino Pizzano



Sono il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica e sto aggiornando il nostro statuto per conformarlo alle nuove disposizioni del D.lgs. n. 36/2021. Mi chiedo come dobbiamo indicare le attivit  secondarie e strumentali previste dall'art. 9:   necessario elencarle in modo dettagliato oppure possiamo utilizzare una descrizione pi  generica?

La questione sollevata tocca un punto importante nell'adeguamento degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche alle nuove normative. L'art. 9 del D.lgs. 36/2021, al comma 1, stabilisce chiaramente che l'esercizio di attivit  diverse da quelle principali   consentito solo se lo statuto lo prevede espressamente. Tuttavia, la legge non impone un elenco dettagliato e analitico di tali attivit  secondarie e strumentali.

Ci  offre una certa flessibilit  nella formulazione statutaria, ma richiede al contempo attenzione per evitare descrizioni troppo generiche che potrebbero essere contestate. La soluzione ottimale consiste nel trovare un equilibrio tra specificit  e flessibilit . Si consiglia di evitare formule eccessivamente ampie come *"l'associazione potr  inoltre svolgere ogni altra attivit  necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi"*, che potrebbero essere facilmente contestabili quanto alla rilevanza della "necessit " o "utilit " di attivit  non strettamente sportive. Invece,   preferibile adottare un approccio pi  strutturato: si pu  iniziare con un'elencazione delle principali attivit  secondarie che si intendono affiancare a quella sportiva, seguita da una formula di chiusura che lasci spazio a future integrazioni. Questo metodo permette di dimostrare la strumentalit  delle attivit  elencate rispetto all'attivit  sportiva principale, mantenendo al contempo la possibilit  di svolgere anche attivit  non esplicitamente menzionate, purch  coerenti con le finalit  associative e preventivamente approvate dall'organo competente secondo le previsioni statutarie.

  fondamentale ricordare che la legge richiede che tali attivit  abbiano carattere sia secondario che strumentale rispetto all'attivit  sportiva principale. Questa formulazione bilanciata nello statuto garantisce conformit  normativa, chiarezza operativa e flessibilit  gestionale, permettendo all'associazione di adattarsi a future esigenze senza necessit  di continue modifiche statutarie.

www.studiopizzano.it

  RIPRODUZIONE RISERVATA